



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 19 del 16 luglio 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche

attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004059.24-02-2026;

- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004058.24-02-2026;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005055.11-03-2026;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011937.18-06-2026;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0005012.10-03-2026;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004856.09-03-2026;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004057.24-02-2026;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005082.11-03-2026;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004143.25-02-2026;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002840.10-02-2026;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011461.15-06-2026;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004247.26-02-2026;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005080.11-03-2026;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004217.25-02-2026;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0005023.10-03-2026;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004117.24-02-2026;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005081.11-03-2026;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007820.22-04-2026;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004056.24-02-2026;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004203.25-02-2026;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004142.25-02-2026;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004119.24-02-2026;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0005000.10-03-2026;
- 24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005053.11-03-2026;
- 25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004218.25-02-2026;
- 26) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0004996.10-03-2026;
- 27) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004244.26-02-2026;
- 28) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004190.25-02-2026.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 16 luglio 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004059.24-02-2026, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 46 del 16/01/2026 per la seguente motivazione. Con comunicazione del 16/04/2026 il Centro per l'impiego di San Giovanni in Persiceto informa che, avendo riscontrato un non corretto invio della convocazione all'attività formativa, provvederà alla revoca del provvedimento sanzionatorio e che la ricorrente è già stata informata.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004058.24-02-2026, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 11902 del 02/02/2026 per la seguente motivazione.

Il provvedimento sanzionatorio a carico del ricorrente è stato oggetto di annullamento (prot. n. 48673

del 15/04/2026).

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005055.11-03-2026, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 46 del 16/01/2026 per la seguente motivazione. Il ricorso è stato presentato in data 23/02/2026 avverso un provvedimento sanzionatorio notificato al ricorrente in data 20/01/2026. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Centro per l'impiego uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011937.18-06-2026, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 3277 del 02/02/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non allega il documento d'identità. Nonostante la richiesta di copia fronte retro di un documento d'identità inviata a mezzo PEC in data 25/02/2026 all'indirizzo PEC con il quale è stato trasmesso il ricorso e in data 02/07/2026 al medesimo indirizzo PEC e all'indirizzo mail indicato dal ricorrente nel modulo ricorsi, il documento non è stato trasmesso. Secondo quanto previsto al punto 5) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" il Comitato, se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0005012.10-03-2026, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio n. 453 del 2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non allega il documento d'identità. Nonostante la richiesta di copia fronte retro di un documento d'identità inviata a mezzo PEC in data 10/03/2026 all'indirizzo mail indicato dal ricorrente nel modulo ricorsi, il documento non è stato trasmesso. Secondo quanto previsto al punto 5) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" il Comitato, se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004856.09-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determina dirigenziale n. 119 del 20/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato alla convocazione presso il Centro per l'impiego e non ha prodotto idonea documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i

ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto lo stesso dichiara che la comunicazione via mail era in realtà pervenuta ma non visualizzata per un disguido. La gestione della casella di posta elettronica, ivi compreso il controllo della cartella "spam/posta indesiderata" rientra nella sfera di responsabilità del destinatario.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004057.24-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 9824 del 28/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto l'assenza è relativa al periodo in cui il ricorrente risultava essere disoccupato (novembre 2025), mentre il rapporto di lavoro a tempo determinato a cui si riferisce il ricorrente inizia a gennaio 2026.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso, acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005082.11-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 22623 del 23/02/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente non si è presentata all'appuntamento del 19/01/2026 e non ha prodotto documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto la ricorrente non ha comunicato e giustificato la propria assenza al Centro per l'impiego né ha presentato osservazioni e inviato documentazione probante il giustificato motivo a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Solo in sede di presentazione del ricorso, quindi oltre i termini previsti, la ricorrente allega documentazione ma in ogni caso la stessa non sarebbe stata idonea a giustificare l'assenza trattandosi di una semplice conferma di prenotazione di una prestazione medica.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004143.25-02-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al Decreto n. 30 del 09/02/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente aveva diligentemente informato in data 16/01/2026 il Centro per l'impegno della firma del contratto di lavoro che sarebbe avvenuto nella stessa giornata dell'appuntamento previsto per il 19/01/2026.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002840.10-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso

il provvedimento sanzionatorio prot. n. 11548 del 02/02/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento del 04/12/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Le motivazioni addotte dal ricorrente non si ritengono accoglibili in quanto non supportate da documentazione medica attestante quanto dichiarato.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011461.15-06-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 71744 del 03/06/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento del 23/03/2026 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Le motivazioni addotte del ricorrente non si ritengono accoglibili in quanto il rapporto di lavoro non era in corso alla data dell'appuntamento, pertanto, lo stesso era ancora soggetto agli obblighi di condizionalità.

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004247.26-02-2026, avverso i provvedimenti sanzionatori DD n. 2663 del 25/11/2025, DD n. 5 del 08/01/2026, DD n. 195 del 02/02/2026 si rappresenta quanto segue.

Il Comitato dichiara inammissibile il ricorso con riferimento ai provvedimenti sanzionatori DD n. 2663 del 25/11/2025 e DD n. 5 del 08/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 16/02/2026 e i provvedimenti sanzionatori di cui alle determine n. 2663 del 25/11/2025 e n. 5 del 08/01/2026 sono stati notificati rispettivamente in data 26/11/2025 e 12/01/2026. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Centro per l'impiego uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

Il Comitato respinge il ricorso con riferimento al provvedimento sanzionatorio DD n. 195 del 02/02/2026.

La ricorrente non si è presentata all'appuntamento fissato dal Centro per l'impiego e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto in caso di soggiorno all'estero permangono, in capo all'interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l'applicazione delle

conseguenti misure sanzionatorie. Si evidenzia inoltre che la documentazione medica prodotta solamente in sede di ricorso non si ritiene idonea a giustificare le assenze in quanto riferita ad altre giornate rispetto ai giorni di convocazione.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005080.11-03-2026 il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 453 del 19/02/2026, per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto il giustificativo dell'assenza è stato prodotto al Centro per l'Impiego solo dopo aver ricevuto il provvedimento sanzionatorio. Anche la data del rilascio da parte della struttura sanitaria è successiva al provvedimento sanzionatorio.

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004217.25-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla DD n. 38 del 12/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento fissato dal Centro per l'impiego e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto in caso di soggiorno all'estero permangono, in capo all'interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie. Si evidenzia infine che la documentazione medica volta a giustificare l'assenza risale al 2024 e pertanto oltre che essere presentata oltre i termini previsti, in quanto prodotta solo in sede di presentazione del ricorso, è inidonea a giustificare l'assenza all'appuntamento del 11/12/2025.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0005023.10-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori n. 509 del 26/03/2025, n. 1686 del 11/09/2025 e n. 2300 del 17/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente agli appuntamenti dei giorni 11/03/2025, 01/08/2025, 12/11/2025 e non presenta giustificato motivo per le assenze (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto le convocazioni sono state inviate all'indirizzo e-mail corretto come si evince dal Patto di servizio sottoscritto presso il nuovo Centro per l'impiego. Pertanto, considerati i mezzi di comunicazione utilizzati dal Centro per l'impiego, non rileva il cambio di residenza nel frattempo intervenuto che comunque il ricorrente avrebbe dovuto comunicare per tempo al Centro per l'Impiego.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004117.24-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 195 del 02/02/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla convocazione fissata dal Centro per l'impiego per il giorno 23/01/2026 e non ha presentato alcuna documentazione giustificativa nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto il Centro per l'impiego ha inviato le convocazioni e ogni altra comunicazione ai dati di contatto certificati indicati dalla ricorrente in occasione di presentazione di domanda NASpl. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, le comunicazioni effettuate ai dati di contatto conferiti al SIISL sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005081.11-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 6206 del 20/02/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente non si è presentata all'appuntamento e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto l'apertura della Partita Iva e la domanda di anticipo Naspi sono successive alla data dell'appuntamento e pertanto permanevano ancora gli obblighi di condizionalità.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007820.22-04-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0055869 del 27/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla convocazione a distanza fissata per la data del 19/11/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Il giustificativo fornito dall'utente non indica in modo chiaro il motivo dell'impossibilità a presentarsi e di conseguenza si ritiene non valido il motivo addotto in quanto non è possibile valutare l'effettiva

oggettività dell'impedimento.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004056.24-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 14 del 16/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento fissato dal Centro per l'impiego per il giorno 09/09/2026 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto il Centro per l'impiego ha inviato le convocazioni e ogni altra comunicazione ai dati di contatto indicati dal ricorrente in occasione di presentazione di domanda NASpl. La stessa presentazione del ricorso, a seguito di comunicazione a mezzo mail di adozione del provvedimento sanzionatorio, evidenzia la correttezza dei dati di contatto utilizzati, inoltre, come affermato dallo stesso ricorrente le comunicazioni sono state ricevute.

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004203.25-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla determina dirigenziale n. 268/2026 del 10/02/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento del 18/08/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto il fatto di essere uno studente non esonera dagli obblighi di condizionalità. Il ricorrente avrebbe dovuto nei termini previsti giustificare l'assenza mediante documentazione a comprova dell'impossibilità di presenziare il giorno e l'ora dell'appuntamento.

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004142.25-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 1080 del 12/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente non si è presentata all'appuntamento del 12/01/2026 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto pur rilevando la comunicazione di assenza della ricorrente la stessa era priva di "giustificato motivo" mancando la documentazione probante il motivo di assenza (es: certificato medico o certificato di

visita medica).

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004119.24-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 14 del 16/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento del 21/10/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto non è stata presentata documentazione giustificativa dell'assenza all'agenzia per il lavoro per la successiva comunicazione da parte di quest'ultima al Centro per l'impiego. Il certificato medico giustificativo dell'assenza, datato 27/01/2026, è stato presentato solo in sede di ricorso. Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il dispositivo cellulare era guasto dal momento che era possibile giustificare l'assenza con altri mezzi.

23) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0005000.10-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determina Dirigenziale n. 10 del 07/01/2026, comunicato con prot. n. 768147 dell'8/01/2026, per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Le motivazioni del ricorso non sono accoglibili in quanto la documentazione giustificativa dell'assenza è stata presentata solo in sede di ricorso, quindi oltre i termini previsti.

24) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005053.11-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 195 del 02/02/2026 per la seguente motivazione.

Il lavoratore è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 13/01/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Le motivazioni addotte in sede di ricorso non sono accoglibili in considerazione della convocazione a mano sottoscritta dal ricorrente stesso.

25) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004218.25-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 167 del 04/02/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento del 12/01/2026 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto la mail inviata al Centro per l'impiego in data 12/12/2025, all'esito della ricezione della convocazione, dimostra la conoscenza dell'appuntamento. La giustificazione indicata nella mail al Centro per l'impiego non può essere accolta in quanto il recarsi all'estero non esonera dal rispetto degli obblighi di condizionalità.

26) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0004996.10-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determina Dirigenziale n. 268 del 10/02/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla convocazione del 26/01/2026 e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Pur rilevando il contatto con il nuovo Centro per l'impiego competente per domicilio la ricorrente non si è fatta parte diligente nel comunicare al vecchio Centro per l'impiego la modifica del domicilio neanche al momento della ricezione della convocazione. In sede di presentazione di domanda NASpl gli utenti si impegnano a comunicare ogni variazione al Centro per l'impiego selezionato al momento della domanda NASpl.

27) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004244.26-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 5317 del 16/02/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento fissato dal Centro per l'impiego e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Pertanto, non si ritengono valide le giustificazioni presentate dal ricorrente solo in sede di ricorso e non supportate da evidenza alcuna.

28) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004190.25-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla determinazione dirigenziale n. 10 del 07/01/2026, comunicato con nota prot. n. 786159, per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento del 01/09/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal

Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto il Centro per l'impiego non trova corrispondenza nei propri atti di quanto dichiarato dal ricorrente e informa che in caso di problematiche è prassi dello stesso procedere ad una nuova convocazione tramite raccomandata *brevi manu*.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004059.24-02-2026 non valutabile;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004058.24-02-2026 non valutabile;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005055.11-03-2026 inammissibile;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011937.18-06-2026 improcedibile;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0005012.10-03-2026 improcedibile;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004856.09-03-2026 respinto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004057.24-02-2026 respinto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005082.11-03-2026 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004143.25-02-2026 accolto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002840.10-02-2026 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011461.15-06-2026 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004247.26-02-2026 inammissibile con riferimento ai provvedimenti sanzionatori di cui alle determine n. 2663 del 25/11/2025 e n. 5 del 08/01/2026 e respinto con riferimento al provvedimento di cui alla determina n. 195 del 02/02/2026;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005080.11-03-2026 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004217.25-02-2026 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0005023.10-03-2026 respinto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004117.24-02-2026 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005081.11-03-2026 respinto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007820.22-04-2026 respinto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004056.24-02-2026 respinto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004203.25-02-2026 respinto;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004142.25-02-2026 respinto;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004119.24-02-2026 respinto;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0005000.10-03-2026 respinto;
- 24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005053.11-03-2026 respinto;
- 25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004218.25-02-2026 respinto;
- 26) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0004996.10-03-2026 respinto;
- 27) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004244.26-02-2026 respinto;
- 28) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004190.25-02-2026 respinto.

Il Comitato approva il verbale n. 23 del 05/06/2026 e il verbale n. 24 del 18/06/2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Centri per l'impiego che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 16 luglio 2026.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.